

COMMISSIONE XI  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

17.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (2891) . . . . .	169
PRESIDENTE . . . . .	169, 176, 179
BARDELLI . . . . .	176
MARRAS . . . . .	178
MASCIADRI, <i>Relatore</i> . . . . .	169

**La seduta comincia alle 9,40.**

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA (2891).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA ».

L'onorevole Masciadri ha facoltà di svolgere la relazione.

MASCIADRI, *Relatore*. Con la legge 13 maggio 1966, n. 303, fu istituita, con propria personalità giuridica e bilancio autonomi, la

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) con i compiti di organismo di intervento previsti nel regolamento della comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, in materia di commercializzazione dei cereali. Con la stessa legge fu stabilito che all'AIMA, con decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero stati affidati i compiti di organismo di intervento, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti fossero istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici. Inoltre si sarebbero potuti affidare all'AIMA dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In questa amplissima sfera di compiti, in massima parte soltanto potenziali, il legislatore prudenzialmente dotò l'AIMA delle attrezzature organizzative e funzionali e dei mezzi finanziari quali si profilavano concretamente necessari in rapporto ai compiti, allora attuali, di organismo d'intervento previsti dal citato regolamento comunitario del 4 aprile 1962, n. 19, e nel presupposto che i futuri regolamenti comunitari negli altri settori merceologici ricalcassero, quanto ai compiti dell'organismo d'intervento, la linea del suddetto regolamento.

Fu così prevista soltanto una struttura centrale di uffici dell'Azienda, con personale distaccato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con una dotazione annua per le spese

di impianto e funzionamento di lire 600 milioni e con la istituzione di un fondo per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei cereali. Per lo svolgimento delle operazioni esecutive d'intervento l'AIMA si sarebbe avvalsa, di regola, di assuntori costituiti da cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori riconosciuti idonei.

Ma l'evoluzione e la sempre maggiore articolazione delle discipline comunitarie di mercato nei diversi settori merceologici, compreso lo stesso settore di mercato dei cereali, sovrastarono ben presto le capacità operative dell'AIMA offerte dalle sue strutture istituzionali originarie, ponendo il problema della ristrutturazione dell'organismo per il relativo adeguamento alle effettive necessità di svolgimento dei compiti di organismo d'intervento previsti dai regolamenti comunitari e degli altri compiti che, pur non specificamente propri dell'organismo d'intervento, ma spettanti allo Stato, non potevano non essere affidati dallo Stato all'AIMA per motivi di connessione e di amministrazione coordinata.

Tale situazione ebbe ben presto a profilarsi nettamente nello stesso anno 1966 con l'entrata in vigore del regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (semi e frutti oleosi, nonché grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini) e dei conseguenti provvedimenti comunitari di attuazione. In questa occasione, con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, furono affidati all'AIMA, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti d'intervento nel mercato dei grassi derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 136/66 e, con decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, fu affidato all'AIMA anche il compito di provvedere per conto dello Stato alla corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1966-1967.

La complessità e l'estensione territoriale del compito di corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva erano così manifestamente esorbitanti dalle capacità operative dell'AIMA, priva della occorrente articolazione periferica di uffici, che il legislatore, oltre ad assegnare all'organismo le somme occorrenti al pagamento dell'integrazione di prezzo mediante l'istituzione di un fondo denominato « Fondo di rotazione per interventi nel settore oleario » con la dotazione di

milioni 58.100, dovette stabilire che l'AIMA, per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il citato decreto-legge, si avvaleva degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, nonché di personale di enti pubblici sottoposti a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Poco dopo, con decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, fu stabilito l'intervento dell'AIMA, in base a disposizioni del ministro dell'agricoltura e delle foreste, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento comunitario del 25 ottobre 1966, n. 159/66 nel caso di crisi grave di mercato, nel triennio 1967-1969, in uno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I al regolamento medesimo (cavolfiori, pomodori, pere, mele, pesche, uva da tavola, arance e mandarini) e, per sopperire alle conseguenti accresciute esigenze finanziarie dell'AIMA, al fondo di rotazione per gli interventi nel settore oleario, che era stato istituito con il citato decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, fu data la più ampia denominazione di « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » con elevamento della dotazione, nel biennio 1967-1969, sino all'importo massimo di 147.600 milioni.

Sopravvenuto il regolamento comunitario del 13 giugno 1967, n. 120/67, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e profondamente innovatore rispetto al precedente ed abrogato regolamento del 4 aprile 1962, n. 19, con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967 furono affidati all'AIMA tutti i compiti di organismo d'intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea. Inoltre con decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 1967, n. 562, fu affidato all'AIMA anche il compito di provvedere, per conto dello Stato, alla corresponsione dell'integrazione di prezzo del grano duro del raccolto 1967, con imputazione dell'onere del pagamento sul fondo di rotazione di cui al citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 267 e con utilizzazione, per il servizio, degli ispettorati dell'alimentazione.

È poi seguita, sulle stesse linee dei citati provvedimenti, una lunga serie di ulteriori provvedimenti con i quali i compiti dell'AIMA sono stati estesi ad altri prodotti o ad altre integrazioni di prezzo e sovvenzioni ed aiuti alla produzione, di cui si elencano gli estremi (fac-

cio ciò affinché non mi venga mosso l'appunto di non essere stato preciso): decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono stati affidati all'AIMA i compiti di intervento, previsti da regolamenti della comunità economica europea, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; legge 27 luglio 1967, n. 622, con la quale fu disposta la concessione da parte dell'AIMA di un contributo di compensazione per i prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori agricoli in situazione di crisi semplice; decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, che affida all'AIMA i compiti d'intervento nel mercato delle carni suine, derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario del 13 giugno 1967, n. 121/67; legge 29 luglio 1968, n. 856, sulla concessione di integrazione di prezzo per il grano duro del raccolto 1968, nonché dell'indennità di compensazione di fine campagna 1967-68 per il grano tenero e la segala panificabile e di un importo compensativo aggiunto alla restituzione per il grano duro giacente a fine campagna e destinato all'esportazione; decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 795, sulla concessione di aiuto all'olio di vinaccioli prodotto nella campagna 1966-67; decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, sulla concessione di integrazione di prezzo sui semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967-1968 e destinati alla disoleazione; decreti-legge 16 settembre 1967, n. 801, e 31 gennaio 1968, n. 18, sull'acquisto in gestione diretta da parte dell'AIMA di formaggio grana; decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, sulla corresponsione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1967-68; decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, che affida all'AIMA i compiti di intervento nel mercato dello zucchero, derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 1009 del 18 dicembre 1967; decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'AIMA i compiti di intervento nel mercato delle carni bovine; decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1234, convertito con modificazione nella legge 12 febbraio 1969, sulla corresponsione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva della campagna 1966-69, nonché sulla corresponsione dell'aiuto all'olio di vinaccioli per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69 e delle integrazioni di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1968-69 e destinati alla disoleazione; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, che affida all'AIMA i

compiti di intervento, previsti dai regolamenti comunitari, nel settore ortofrutticolo; decreto-legge 30 settembre 1969 n. 645, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n. 829, sulla concessione dell'integrazione del prezzo del grano duro del raccolto 1969 e della indennità di compensazione di fine campagna 1968-69 per il grano tenero e la segale panificabile; legge 7 novembre 1969, n. 944, che affida all'AIMA il compito di provvedere alle forniture alimentari in grano tenero o in farina di grano tenero ai paesi in via di sviluppo; decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, che, tra l'altro, affida all'AIMA il compito di provvedere alla concessione degli aiuti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti da regolamenti comunitari; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, sulla concessione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70 e per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1969-70 e sottoposti a disoleazione, nonché delle compensazioni finanziarie previste dai regolamenti comunitari per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi; decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, che affida all'AIMA i compiti di intervento e gli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti comunitari nel settore vitivinicolo; decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1970, n. 846, sulla concessione dell'integrazione di prezzo per il grano duro del raccolto 1970 e dell'indennità di compensazione di fine campagna 1969-70 per il grano tenero e la segale panificabile; decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, sull'attuazione dei regolamenti comunitari nel settore di mercato del tabacco greggio e sull'affidamento all'AIMA dei compiti di intervento in tale settore; decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, relativo, tra l'altro, agli interventi dell'AIMA nel settore ortofrutticolo, alla corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71, nonché alla corresponsione della integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1970-71.

Guardata nel suo complesso, quale si è profilata sulla scorta dei citati provvedimenti e dei regolamenti comunitari applicati, l'attività dell'AIMA presenta tre caratteristiche principali: attività di commercializzazione; attività di erogazione di integrazioni di prezzo, aiuti, premi, sovvenzioni; attività di controllo

sul mercato dei prodotti ortofrutticoli per la osservanza delle norme di qualità.

In questa ampia prospettiva di azione, di gran lunga maggiore di quella che il legislatore tenne a base della determinazione, con la legge istituzionale 13 maggio 1966, n. 303, delle strutture organizzative e funzionali e dei mezzi finanziari dell'AIMA, alle accresciute esigenze dell'organismo si è provveduto finora con strumenti contingenti, come la saltuaria utilizzazione degli ispettorati dell'alimentazione, degli ispettorati dell'agricoltura e degli enti di sviluppo, per la parte funzionale, e l'istituzione del fondo di rotazione con la dotazione di complessive lire 247.600 milioni e l'autorizzazione a contrarre prestiti bancari, per la parte finanziaria. In ultima analisi abbiamo due tipi di intervento: uno è quello di rotazione, l'altro è la possibilità di concessione di prestiti all'AIMA. Per quanto riguarda l'utilizzazione del materiale, è necessaria l'autorizzazione prevista da ogni decreto, bisogna avvalersi degli ispettorati dell'alimentazione e in via eccezionale dei funzionari del Ministero dell'agricoltura e degli enti di sviluppo.

Ma è evidente che il carico di tanti compiti in sempre maggiore sviluppo non può essere più sostenuto dall'AIMA con la necessaria correttezza e tempestività se non si pone l'organismo in condizioni organizzative e funzionali adeguate alle necessità di pronta esecuzione degli adempimenti previsti nei regolamenti comunitari, secondo l'impegno assunto dai Governi della presente legislatura. Tale impegno viene parzialmente assolto dal Governo con il disegno di legge presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 3 dicembre 1970 sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA, giacché la ristrutturazione dell'Azienda è materia più complessa, non limitata alla parte finanziaria. È doveroso rivedere il capitolo della ristrutturazione dell'AIMA. Tuttavia, con detto disegno di legge si affrontano e si risolvono radicalmente mediante modifiche ed integrazioni delle norme della legge 13 maggio 1966, n. 303, le esigenze finanziarie che costituiscono la parte più importante ed urgente della ristrutturazione dell'Azienda, e si provvede altresì alle esigenze di articolazione periferica dell'organismo mediante l'utilizzazione ordinaria degli ispettorati dell'alimentazione ed eventualmente degli enti di sviluppo in agricoltura. Voglio far notare che i provvedimenti che veniamo ad adottare sono due: il primo, che è quello fondamentale, consiste nell'ottenere i denari in forma diversa (sparisce così il fondo di rotazione);

il secondo, invece, modifica l'utilizzazione ordinaria, non straordinaria, degli ispettorati della alimentazione ed eventualmente degli enti di sviluppo in agricoltura. Questo mi pare costituisca un passo avanti rispetto al passato.

Circa le esigenze finanziarie, i due strumenti creati per fronteggiarle — il fondo per gli oneri della commercializzazione dei cereali istituito con l'articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ed il fondo di rotazione per gli oneri degli interventi in tutti gli altri settori merceologici, compreso il settore dei cereali per adempimenti diversi dalla commercializzazione, istituito con l'articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, modificato con l'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, ed incrementato fino a lire 247.600 milioni con l'articolo 7 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 — si sono dimostrati inadeguati rispetto agli aumentati bisogni finanziari dell'AIMA ed alla tempestività nel pagamento degli impegni.

Soprattutto per quanto riguarda il fondo di rotazione, come è precisato nella relazione governativa al disegno di legge, il flusso finanziario al fondo, occorrente per assicurare all'AIMA la necessaria liquidità operativa e basata su pronti rimborsi da parte del fondo comunitario FEOGA delle somme erogate, non è tempestivo rispetto ai bisogni di cassa. Lo stesso ricorso al credito bancario — autorizzato volta a volta ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, integrato con la legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10, e modificato con l'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, nonché dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 64 (cui ora sono da aggiungere l'articolo 1-ter del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, introdotto con la relativa legge di conversione 24 novembre 1970, n. 846, e l'articolo 11 del decreto-legge 30 settembre 1970, n. 870) — non è valso ad evitare carenze di cassa ed i conseguenziali vuoti nell'adempimento degli obblighi verso produttori agricoli ed operatori economici derivanti dalla legislazione comunitaria, con grave pregiudizio per gli interessi di vaste categorie agricole e per lo stesso ordine sociale.

D'altra parte, un aumento della dotazione del fondo di rotazione non gioverebbe allo scopo di assicurare all'AIMA la necessaria liquidità operativa, giacché mentre verrebbero impegnate nuove somme, rimarrebbero inalterati gli inconvenienti derivanti dall'impossibilità di assicurare un pronto e totale ritorno al fondo delle somme erogate.

Inoltre va tenuto presente che gli oneri degli interventi di mercato, derivanti dall'applicazione delle discipline comunitarie, dipendono dall'andamento del mercato e non sono quindi preventivabili nella loro insorgenza e nel loro ammontare, se non in virtù dei regolamenti comunitari che li dispongono ed in presenza dell'interesse dei produttori ed operatori economici in prodotti agricoli ad avvalersi delle provvidenze degli interventi. In teoria ci si potrebbe anche non avvalere dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva. D'altra parte questo non si conosce in partenza, ma oscilla secondo l'annata, le condizioni meteorologiche, gli attacchi parassitari, eccetera. Non può quindi non essere accolta con favore l'iniziativa governativa di adottare una nuova disciplina finanziaria che, senza immobilizzare somme rilevanti, assicuri all'AIMA la sollecita acquisizione della occorrente liquidità e consenta alla stessa la dovuta agilità e tempestività negli interventi, nella varietà ed elasticità nel tempo dell'importo degli oneri per gli interventi medesimi.

Tale nuova disciplina finanziaria si concreta nelle norme dei primi quattro articoli del disegno di legge in esame. Gli altri quattro articoli, che completano il disegno di legge, recano conseguenziali disposizioni finali, nonché disposizioni sul funzionamento dell'AIMA, per quanto attiene all'articolazione periferica degli uffici ed alla dotazione per le spese generali dell'Azienda.

In particolare, con l'articolo 1 si apportano alla legge 13 maggio 1966, n. 303, modificazioni informale al criterio dell'istituzione nell'AIMA di una gestione finanziaria, basata sul principio del bilancio di cassa, per gli oneri di tutti i compiti derivanti all'AIMA stessa dall'applicazione di norme comunitarie e conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, e di una gestione di funzionamento per le spese generali dell'Azienda, con abrogazione dell'obbligo per l'Azienda stessa di rimborsare allo Stato gli assegni per il personale statale distaccato presso di essa.

Mi voglio, ora, soffermare su quest'ultimo punto. Il personale, grosso modo, costa trecento milioni all'anno dei seicento complessivi che venivano concessi annualmente (il resto è rappresentato da tutte le altre spese per l'affitto, la carta stampata, ecc.). Qui si prevede che non vi deve essere più il rimborso, perché quei funzionari, in ultima analisi, vengono considerati parte integrante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come, in effetti, lo sono. Però non vorrei che

ciò significasse una minore autonomia che l'AIMA ha sempre avuto rispetto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È vero che tali funzionari sono tratti dagli organici del Ministero, però il fatto che venivano rimborsate le somme relative agli stipendi del personale, come si è operato fino ad oggi, poteva indicare una certa indipendenza dell'AIMA che, in definitiva, non era da considerare un ufficio qualunque del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma un'Azienda autonoma. In ultima analisi ciò indicava anche che non vi era semplicemente un rapporto di lavoro « funzionale » con il suddetto Ministero. Forse questa è la parte più importante da sottolineare, e cioè che con questo sistema si pone in rilievo la dipendenza dell'AIMA dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come un ufficio qualunque appartenente a quest'ultimo.

La gestione finanziaria si svolgerebbe sulla base di programmi previsionali semestrali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'AIMA rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno, per i semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre, con possibilità di variazioni in relazione a sopravvenute esigenze. Tali programmi previsionali semestrali sono comunicati agli organi di controllo istituiti presso l'AIMA e determinano l'importo del fabbisogno finanziario di cassa, che il Ministero del tesoro deve provvedere a soddisfare con immediatezza a carico di apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, in cui confluiscono i mezzi finanziari di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Una sola riserva va fatta sull'articolo 1, lì dove è stabilito che la gestione finanziaria è disciplinata dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, salvo quanto in deroga stabilito dalla presente legge. A parte la circostanza che le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sono informate al diverso principio del bilancio di competenza, l'applicazione di esse alla gestione finanziaria dell'AIMA non potrebbe comunque prescindere dalla compatibilità di tali norme con la natura delle operazioni di detta gestione finanziaria. Appare, quindi, necessario che, oltre le deroghe espressamente previste dalla legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modifiche, venga stabilita la possibilità di appropriata regolamentazione autonoma in sede statutaria, integrando a tal fine l'espressione « salvo quanto in deroga stabilito dalla presente legge » con

l'aggiunta delle parole « e dallo statuto dell'AIMA ».

In verità vorrei rilevare che lo statuto dell'AIMA è stato già predisposto da alcuni anni dal consiglio di amministrazione ed in un articolo della legge 13 maggio 1966, n. 303, era stabilito che lo statuto doveva essere approntato nel giro di sei mesi dalla data della predetta legge. Infatti il consiglio di amministrazione operò in tal senso e presentò lo statuto per l'approvazione al Consiglio di Stato, che, però, ancora non l'ha approvato. Secondo il mio parere occorrerebbe aggiungere le parole « e dallo statuto dell'AIMA » perché, in tal modo, si completa il concetto.

Con l'articolo 2, in dipendenza della istituzione del nuovo sistema di finanziamento degli oneri dell'AIMA, viene soppresso il fondo di rotazione e vengono attribuiti alla nuova gestione finanziaria dell'AIMA le dotazioni, i proventi ed i recuperi comunque di pertinenza di detto fondo. Tali dotazioni, proventi e recuperi del fondo di rotazione sono passati alla gestione finanziaria dell'AIMA attraverso il Ministero del tesoro.

Con l'articolo 3 viene abrogato l'articolo 21 della legge 13 maggio 1966, n. 303, con la conseguenziale soppressione del fondo ivi previsto, le cui disponibilità residue verrebbero parimenti destinate alla gestione finanziaria dell'AIMA attraverso il Ministero del tesoro.

Con l'articolo 4 viene stabilito che il Ministero del tesoro provvede ai versamenti all'AIMA delle somme occorrenti alla gestione finanziaria della stessa avvalendosi sia delle somme provenienti dai fondi soppressi con gli articoli 2 e 3, sia delle somme recuperate dal FEOGA ed attinenti agli interventi effettuati dall'AIMA, sia, occorrendo, con anticipazioni richieste dal Ministero stesso alla Banca d'Italia e garantite con speciali certificati di credito rilasciati dal Ministero del tesoro e rimborsabili con i recuperi del FEOGA. Con lo stesso articolo viene stabilito che gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA saranno stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinati al rimborso di corrispondente quota dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia per le anticipazioni effettuate.

L'articolo 5 stabilisce che l'AIMA, per lo svolgimento dei compiti di gestione affidatile, si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione, nonché, eventualmente degli enti di sviluppo. Trattasi di norma con cui s'intende sovvenire, in mancanza di una organizzazione periferica pro-

pria dell'AIMA, alle esigenze ordinarie di articolazione periferica dei servizi, in attesa di una adeguata ristrutturazione dell'organismo. Non può tuttavia sottacersi l'esigenza che, dovendo l'AIMA fundamentalmente avvalersi degli ispettorati dell'alimentazione in quanto gli enti di sviluppo potranno essere utilizzati soltanto per determinati servizi e subordinatamente alla loro disponibilità, detti ispettorati dovrebbero essere adeguatamente potenziati nei quadri del personale occorrente, essendo noto che la potenzialità operativa di essi è oggi notevolmente ridotta ed in costante diminuzione a causa del progressivo esaurimento dei relativi quadri organici di personale statale. In connessione con l'utilizzazione degli ispettorati ed enti predetti, l'articolo 5 stabilisce ovviamente il gravame sul bilancio di funzionamento dell'AIMA sia degli emolumenti accessori dovuti al personale degli ispettorati dell'alimentazione, in relazione allo svolgimento dei compiti dell'AIMA sia degli oneri derivanti verso gli enti di sviluppo dai rapporti di utilizzazione degli enti medesimi, da regolarsi mediante convenzioni tra l'AIMA e detti enti.

Con l'articolo 6 viene stabilito che il termine previsto dal primo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1966, n. 303, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Come è noto il termine di cui è prevista la proroga e che scadeva il giorno 25 novembre 1966 venne stabilito dalla citata legge per la deliberazione dello statuto dell'AIMA da parte del consiglio di amministrazione dell'organismo. In realtà quella prescrizione fu osservata dal consiglio di amministrazione ma il testo dello statuto allora deliberato si trova tuttora all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere ai fini dell'emissione del decreto del Presidente della Repubblica con cui dovrebbe essere approvato. Tenuto conto di tale circostanza e considerato che quel testo dello statuto dovrebbe essere largamente revisionato, non solo in dipendenza degli sviluppi che si sono nel frattempo verificati nell'attività dell'AIMA, ma anche per effetto delle modificazioni strutturali previste nella presente iniziativa legislativa, si appalesa giustificata la proroga del termine originariamente stabilito per la deliberazione dello statuto medesimo.

Con l'articolo 7 si provvede all'assegnazione all'AIMA, per le spese generali di funzionamento, di apposita somma che sarà annualmente determinata con la legge di bilancio e che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste. Per l'anno finanziario 1971 tale somma è determinata nella misura di lire 3.100 milioni, cui viene fatto fronte, per lire 2.500 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per lire 600 milioni per la dotazione, di cui al capitolo 1257 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa pure all'anno 1971, già prevista a favore dell'AIMA dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1966, n. 303, del quale nell'articolo 1 del disegno di legge in esame è stabilita l'abrogazione.

Desidero sottoporre all'esame del rappresentante del Governo qui presente questo articolo in cui si dice che per il 1971 si stanziavano tre miliardi e 100 milioni di lire. Mi sembra che in questo modo i conti non possano quadrare.

Infatti fino ad oggi, per l'AIMA, le spese sono state di circa cinque miliardi. Questi cinque miliardi provenivano dai seicento milioni di cui abbiamo già parlato per il funzionamento del personale di ufficio; dai tre miliardi e quattrocento milioni per l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva; dai seicento milioni per il grano duro. La somma era di quattro miliardi e seicento milioni. Qui la cifra viene ridotta a tre miliardi e cento milioni.

Viene poi ad aggiungersi un secondo elemento di cui mi pare che non si sia tenuto conto: per ogni pratica che gli enti di sviluppo agricolo fanno per conto dell'AIMA, ricevono dall'Azienda 1.000 lire. Gli enti si sono lamentati dicendo che ogni pratica costa 2.500 lire. Quindi anche per questo ci deve essere un incremento di spesa. Non capisco perché se le spese erano di cinque miliardi le somme che si intende stanziare sono soltanto di tre miliardi e cento milioni.

La mia osservazione ha lo scopo di migliorare il funzionamento di tale organismo, ma se essa dovesse complicare le cose, la lascerei cadere. Tuttavia raccomando al Governo di tenere conto di ciò.

Con l'articolo con cui è stabilita anche l'assegnazione all'AIMA, a titolo di contribuzione straordinaria, delle economie realizzate nella gestione di funzionamento fino al 31 dicembre 1970, viene eliminata la serie di singole assegnazioni di somme per singoli servizi che si era verificata in passato, con evidente giovamento alla semplificazione amministrativa e contabile della gestione ed alla

miglior funzionalità ed economicità di costi degli uffici dell'AIMA.

Infine, con l'articolo 8 viene data la consueta autorizzazione al Ministero del tesoro ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'iniziativa legislativa in esame ha avuto il parere favorevole della V Commissione. Esso è del seguente tenore: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando per altro alla competente Commissione di merito e al Governo l'esigenza di evidenziare, nella redazione dei futuri rendiconti dell'AIMA, le risultanze della gestione del sopprimendo fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari, nonché l'andamento e le prospettive della istituenda gestione finanziaria AIMA, con particolare riferimento alle operazioni conseguenti alla prevista autorizzazione (concessa dall'articolo 4 del disegno di legge) al Ministro del tesoro di richiedere anticipazioni alla Banca d'Italia, nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi predisposti dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ».

Richiamo l'attenzione dei colleghi su un particolare. Il disegno di legge prevede la soppressione del fondo di rotazione dalla data di entrata in vigore del provvedimento e un nuovo sistema di finanziamento mediante il ricorso alla Banca d'Italia; esso però non prevede alcunché per il passato. Vi sarà pure un rendiconto sulla gestione trascorsa, onde conoscere se il fondo di rotazione abbia chiuso con attività o passività. Inoltre l'articolo 23 della legge istitutiva dell'AIMA stabiliva che il ministro dell'agricoltura e delle foreste doveva presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'Azienda, relazione che non è stata mai presentata. Ora che il fondo di rotazione viene chiuso definitivamente, occorre sapere quali sono le disponibilità del fondo stesso. Vi sono certamente utili, di cui vorremmo sapere l'importo e la natura. Evidentemente la gestione deve chiudersi con un rendiconto ed una relazione che il ministro, come ho già detto, deve presentare al Parlamento alla fine dell'anno solare 1971. Intendo insistere su questo punto, confortato anche dal parere della V Commissione, e penso che noi dovremmo raccomandare che questo rendiconto venga finalmente presentato.

È importante approvare rapidamente il disegno di legge, perché dobbiamo ancora com-

pletare il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva dell'ultima annata; di fatti abbiamo erogato quaranta miliardi sui centocinquanta occorrenti. Anche per quanto riguarda il grano dobbiamo ancora completare i pagamenti. L'AIMA è stata autorizzata a contrarre un mutuo e ha ottenuto un credito di cinquanta miliardi; ne occorrono però più di sessanta.

Con il nuovo sistema finanziario previsto dal disegno di legge in esame, certamente con l'intervento della Banca d'Italia le cose dovrebbero procedere più rapidamente. Verrebbero così a cadere anche le proteste dei produttori dell'olio di oliva, di cui noi ci siamo fatti interpreti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BARDELLI.** Il relatore, illustrando il disegno di legge al nostro esame, ha per alcuni aspetti affrontato anche temi di carattere generale che riguardano la struttura e l'attività dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Io vorrei richiamare all'attenzione della Commissione altri problemi che, a nostro avviso, non possono essere ulteriormente dilazionati senza emarginare definitivamente l'AIMA e senza paralizzarne le sue stesse possibilità d'intervento nelle materie di sua competenza.

Il disegno di legge che stiamo discutendo affronta solo un aspetto del complesso problema relativo alla struttura ed ai compiti dell'AIMA, e cioè quello riguardante il finanziamento degli interventi di mercato. Sul meccanismo di finanziamento proposto, il nostro parere è, in linea di massima, favorevole. Le richieste di anticipazione alla Banca d'Italia, sulla base dei programmi previsionali semestrali approvati dal consiglio di amministrazione e aggiornabili via via in relazione a sopravvenute esigenze, consentirà, almeno è auspicabile, di far fronte alle necessità dell'Azienda con maggiore tempestività in tutti i campi d'intervento, superando i gravi ritardi connessi al meccanismo di finanziamento dell'Azienda ancora in vigore. Da questo punto di vista è stato fatto un passo avanti. Si tratterà però di vedere con quale tempestività il ministro del tesoro, sulla base dei programmi semestrali, compirà i passi necessari per ottenere le anticipazioni da parte della Banca d'Italia, così da porre in condizione l'Azienda di poter intervenire.

Io credo che sarà anche necessario, da parte del Governo italiano un più incisivo intervento nei confronti degli organi competenti della CEE, del FEOGA nella fattispecie, per ottenere che i versamenti a favore del bilancio dello Stato per gli interventi che vengono effettuati dall'AIMA ai sensi dei regolamenti comunitari siano effettuati con la necessaria rapidità per evitare un eccessivo aggravio sul bilancio stesso a titolo di tassi di interesse sulle anticipazioni da parte della Banca d'Italia. Anzi vorrei aggiungere qualcosa: si dovrà forse aprire una trattativa affinché gli interessi sulle anticipazioni che gli Stati membri sono costretti a fare gravino sul FEOGA. Ci sono pratiche burocratiche da svolgere, ma non credo che per quanto complesse possano essere, esse giustifichino questi sensibili ritardi che si sono sempre riscontrati nel passato da parte del FEOGA nel far fronte ai suoi impegni finanziari.

Dette queste cose circa il meccanismo di finanziamento, occorre subito rilevare che questo provvedimento ignora tutte le altre più urgenti esigenze avanzate da varie parti in merito ad una riforma, ad una revisione generale delle norme istitutive dell'AIMA. Se ben ricordo, nelle stesse dichiarazioni programmatiche dei due governi precedenti e anche del Governo Colombo, si è fatto riferimento ad una esigenza di revisione e di rafforzamento dell'AIMA. Capisco che per dare una risposta compiuta a questa esigenza di ristrutturazione occorre un disegno di legge *ad hoc*, ma noi riteniamo che, in attesa che a ciò si possa arrivare, sia opportuno cogliere l'occasione che ci viene offerta da questo disegno di legge per introdurre almeno alcune modifiche alla legge istitutiva dell'AIMA del 1966, che vadano a sanare quegli aspetti più negativi della vita e della struttura di questa Azienda che ci portano ad esprimere un giudizio complessivamente negativo sull'attività da essa svolta in questi quattro anni e mezzo di esistenza. Se a questo avvio di riforma dell'AIMA non si provvede urgentemente, l'AIMA stessa si trasformerà sempre più in un « carrozzone » controllato dalla Federconsorzi, la quale con la sua potenza riesce a prevaricare anche nei campi d'intervento specifici dell'AIMA, dimostratasi incapace di corrispondere alle esigenze dei produttori agricoli. Tutti hanno riconosciuto e riconoscono che l'AIMA ha funzionato e funziona in modo sempre più precario. Questa precarietà si accentua parallelamente all'accrescersi delle funzioni che all'Azienda vengono affidate, senza che l'organico subisca



gli aumenti necessari e senza che la sua struttura si adegui a questi nuovi compiti.

L'AIMA è poco più di una sigla, perché non ha una struttura periferica e deve far ricorso per tutti i suoi compiti ad altri organismi assuntori.

Non si tratta solamente dei ritardi nel pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio d'oliva, del grano e di altri prodotti su cui ci siamo intrattenuti ripetutamente in questa nostra Commissione e in altre sedi, ritardi che rasentano talvolta lo scandalo.

L'azienda non è in grado di assolvere i suoi compiti spiccatamente politico-economici di intervento sul mercato, non solo in attuazione delle norme comunitarie, ma per tutte quelle esigenze che si riscontrano in relazione alla necessità di intervenire anche sul mercato interno per calmierare i prezzi al consumo, per scoraggiare certi tipi di produzione, incoraggiarne altri e per favorire, in ultima analisi, i produttori agricoli.

L'Azienda non è mai intervenuta e non interviene, come sarebbe invece necessario, sia nell'orientamento dei mercati che in quello delle produzioni. Essa ha compiuto e continua a compiere interventi *a posteriori*, talvolta senza nemmeno essere consultata; mai è intervenuta per orientare e guidare preventivamente i produttori e il mercato agricolo. Questo dovrebbe essere uno dei compiti primari dell'AIMA. Questo compito di intervento preventivo dell'AIMA diventa sempre più urgente in relazione ai gravi problemi che sono sorti nel nostro paese di fronte al continuo aumento del costo della vita e alla necessità di strumenti pubblici che possano, in qualche modo, limitare le conseguenze negative del fenomeno macroscopico dell'intermediazione speculativa, che opera nell'arco che va dalla produzione al consumo dei prodotti agricolo-alimentari. Noi crediamo che, da questo punto di vista, l'AIMA opportunamente potenziata e ristrutturata, in collaborazione con il movimento cooperativo, con i consorzi dei dettaglianti, con i comuni e i mercati comunali, potrebbe, non dico risolvere tutti i problemi, ma contribuire in certa misura a contenere il continuo aumento del costo della vita.

Vorrei ancora sottolineare che l'Azienda non ha potuto recare in questi anni di esistenza un benché minimo contributo per attivare e stimolare l'iniziativa cooperativa ed associativa nel nostro paese; se non altro attraverso uno strumento che poteva essere utilizzato a questo fine, cioè chiamando le

cooperative a svolgere le funzioni di assuntrici dei servizi dell'AIMA, come previsto dalla legge istitutiva. Ciò non è avvenuto perché è mancata la possibilità — e questa è la principale causa — da parte dell'AIMA di anticipare alle cooperative i mezzi finanziari necessari per la effettuazione degli interventi sul mercato. Con ciò si spiega perché, a quasi cinque anni dalla istituzione della Azienda, non sia stato nemmeno costituito l'albo degli assuntori, che è previsto dalla legge. Sembra, infatti, che non vi siano stati concorrenti, in quanto soltanto aziende con grandi possibilità finanziarie proprie possono assolvere la funzione di assuntrici dei servizi dell'AIMA. In questo modo si è verificato il fenomeno negativo da tutti denunciato, e cioè che la Federconsorzi è diventata l'assuntrice pressoché esclusiva di tutti i principali servizi dell'AIMA, talvolta addirittura a trattativa privata. E ciò perché la Federconsorzi è l'unico organismo avente disponibilità finanziarie che consentono di anticipare in proprio i mezzi finanziari necessari ad effettuare i servizi per conto dell'AIMA. In tal modo tutto il movimento cooperativo, di qualsiasi estrazione, è rimasto quasi totalmente escluso. Forse c'è stata qualche eccezione in Emilia, dove vi è qualche cooperativa che ha possibilità finanziarie. Da questo punto di vista formuleremo proposte concrete volte a modificare gli attuali criteri.

L'Azienda è stata istituita essenzialmente, come diceva il relatore, per far fronte agli obblighi comunitari. La legge istitutiva attribuiva compiti d'intervento all'Azienda principalmente per i cereali. In seguito vi è stato quell'ampliamento che è già stato ricordato e infine sono state ad essa affidate le funzioni amministrative relative alla liquidazione delle integrazioni di prezzo comunitarie. E tutto ciò, ripeto, mentre le strutture ed il personale sono rimasti immutati. La AIMA non ha un'organizzazione periferica, per cui è costretta ad appoggiarsi su organismi di varia natura per i suoi interventi relativi sia all'ammasso e alla commercializzazione dei prodotti sia alla liquidazione delle integrazioni.

Bisogna aggiungere che l'Azienda si configura come un organismo burocratico e centralizzato, a cui mancano gli strumenti più elementari per operare concretamente in una certa sfera di autonomia; essa non è altro che una *dépendance* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Basta esaminare la composizione del consiglio di amministrazio-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1971

ne, la cui maggioranza è costituita da direttori generali delle varie divisioni dei Ministeri interessati, ai quali recentemente se ne sono aggiunti altri due. Questa situazione di impotenza dell'AIMA alimenta quella campagna in corso, a cui danno fiato e la stampa di destra e certe organizzazioni professionali interessate, per emarginare sempre di più la Azienda, per scavalcarla o addirittura per ritornare ai tradizionali ammassi federconsortivi, che sono costati e continuano a costare un patrimonio al bilancio dello Stato e alla collettività.

MARRAS. Chiederemo al Governo la contabilità.

BARDELLI. L'AIMA è un'azienda che opera in una realtà estremamente mobile, come è quella del mercato agricolo e dei prodotti alimentari, per cui questa mancanza di autonomia, questa centralizzazione, queste arretratezze e inadeguatezza delle norme che la regolano appaiono ancora più evidenti. Occorrerebbe, invece, un organismo snello che sapesse adeguarsi alle modificazioni rapide che intervengono sul mercato dei prodotti agricoli ed alimentari; perciò ha bisogno di una sua sfera di autonomia, oltre che di un decentramento, stabilendo un rapporto con le regioni.

Qualche collega, parlando dell'esigenza di ristrutturazione dell'AIMA, si è richiamato, per fare una analogia, al FORMA, l'azienda francese che ha compiti simili a quelli dell'AIMA e che, pur non essendo un modello di democrazia, annovera nel suo consiglio di amministrazione il 50 per cento dei rappresentanti delle categorie agricole ed ha una sfera di autonomia che l'AIMA non ha mai avuto e non avrà fino a quando non si attuerà la necessaria riforma. Si richiede una revisione generale della legge del 1966. In questo senso noi abbiamo presentato mozioni ed interpellanze, di cui l'ultima è del 17 giugno 1969, senza avere mai ottenuto risposta. Sollecitiamo, ancora una volta, il Governo ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, affinché ci facciano conoscere con la necessaria rapidità nel corso stesso di questa riunione i loro intendimenti circa la ristrutturazione e la revisione dell'AIMA, riconfermando da parte nostra la volontà di prendere tutte le opportune iniziative in sede legislativa per corrispondere adeguatamente a queste esigenze.

A proposito della ristrutturazione generale dell'AIMA, vorrei aggiungere che, nel mo-

mento in cui ad essa si pone mano, appare immediatamente e contestualmente il problema di una trasformazione della Federconsorzi e dei consorzi agrari in effettivi enti pubblici. E questo anche allo scopo di evitare conflitti di fatto tra due aziende, che per molti aspetti operano in un medesimo campo e per evitare duplicità di spese a danno del bilancio dello Stato e dei produttori agricoli. In attesa che a questa sistemazione generale della materia si possa arrivare, riteniamo che alcune prime modifiche legislative possano e debbano essere apportate subito prendendo spunto dal disegno di legge al nostro esame. Noi le proporremo sotto forma di emendamenti. Innanzitutto chiediamo che il consiglio di amministrazione dell'AIMA sia quanto meno integrato con rappresentanze del movimento cooperativo, delle associazioni professionali dei produttori agricoli e dei lavoratori. Se saranno accettate queste nostre richieste, si avrà un ampliamento del consiglio di amministrazione il quale potrebbe costituire nel suo ambito un comitato esecutivo, che renda possibile una snellezza di interventi e di decisioni in relazione a certi campi che richiedono urgenti interventi.

Un'altra esigenza che vorremmo vedere soddisfatta è quella di autorizzare l'AIMA ad acquistare direttamente sul mercato qualsiasi prodotto agricolo, provvedendo all'immissione sul mercato, a prezzi di vendita che siano uguali a quelli di acquisto maggiorati del solo costo dei servizi, avvalendosi a tal fine dei comuni, del movimento cooperativo, dei consorzi tra dettaglianti, allo scopo di esercitare una funzione di contenimento del continuo aumento del costo della vita. Tale intervento è più che mai necessario. Per questo non possiamo accettare che, con il disegno di legge al nostro esame, si sopprima l'unico comma della legge istitutiva che si riferisce alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Mi riferisco al terzo comma dell'articolo 3 della legge del 1966. In questo modo si vuole ridurre l'AIMA ad un organismo che interviene soltanto in relazione all'applicazione dei regolamenti comunitari. Il nostro emendamento relativo all'intervento nel settore della commercializzazione dei prodotti agricoli prevede anche la possibilità per l'AIMA di importare prodotti zootecnici e lattiero-caseari, allo scopo di poter meglio esercitare questa funzione. Una terza questione è quella relativa alla regionalizzazione delle strutture dell'AIMA. Che cosa intendiamo? Riteniamo

che le Regioni, d'intesa col consiglio di amministrazione dell'AIMA, debbano costituire delegazioni o uffici regionali dell'Azienda. Queste delegazioni regionali dovrebbero configurarsi come organismi decentrati della Azienda per l'assolvimento di compiti di carattere generale, con una loro sfera di autonomia per quanto riguarda i compiti di carattere regionale. Le funzioni e la struttura di queste delegazioni regionali, nonché i rapporti fra queste e l'Azienda nazionale, dovrebbero essere regolati dalle Regioni d'intesa con l'AIMA, con provvedimenti dai consigli regionali.

Un altro emendamento si riferisce alla esigenza di consentire alle cooperative di concorrere quali enti assuntori dei servizi svolti dall'AIMA. Riteniamo che l'unica possibilità perché ciò possa essere è che l'AIMA possa anticipare all'ente assuntore una somma non inferiore ai due terzi del valore dei prodotti che l'ente assuntore deve ritirare, prevedendo poi la liquidazione definitiva al momento in cui avrà ricevuto la quietanza complessiva dell'operazione. In questo modo le cooperative che dispongono di attrezzature adeguate, anche se non hanno disponibilità finanziarie, possono essere iscritte nell'albo degli assuntori dell'AIMA ed esercitare le funzioni relative. Ciò contribuirà al rafforzamento del movimento cooperativo.

Noi poniamo anche un altro problema: quello della eliminazione di certi organismi corporativi che operano nel campo dell'applicazione delle norme comunitarie. Come i colleghi avranno capito, mi riferisco soprattutto all'Ente risi, costituito nel 1932-1933. Non vediamo la ragione per cui questo organismo debba continuare ad assolvere funzioni pubblicistiche, quando vi è l'AIMA che deve essere potenziata. Proponiamo quindi la soppressione dell'Ente risi o il trasferimento delle sue funzioni all'AIMA.

Bisogna inoltre affrontare in questa sede non soltanto la questione sottolineata dal re-

latore relativa alle spese di funzionamento dell'AIMA, ammontanti a tre miliardi e cento milioni del tutto insufficienti, ma anche il problema di un adeguamento dell'organico dell'AIMA alle nuove funzioni che questa già assolve. Altrimenti, mentre si introduce un meccanismo finanziario complessivamente buono, condanniamo l'Azienda a non potersene avvalere. Se l'AIMA deve essere lo strumento essenziale per gli interventi sul mercato previsti dalle attuali e future norme comunitarie, non si può lasciare l'AIMA nelle condizioni di non aver alcun contatto, né diretto né indiretto, con gli organismi della CEE. Sussiste l'esigenza di includere un rappresentante dell'AIMA nella delegazione italiana presso la CEE o di consentire all'AIMA di avere un suo ufficio presso la CEE per seguire la formazione delle decisioni comunitarie e per meglio assolvere le sue funzioni in questo campo.

Abbiamo prospettato alcuni problemi che si pongono in rapporto alla ristrutturazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed insistiamo affinché già in questa occasione vi sia una concreta manifestazione di volontà di affrontare alcuni tra i più urgenti problemi relativi alla revisione della legge 13 maggio 1966, n. 303.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO